

APPROVATO SENATO ACCADEMICO 24 OTTOBRE 2012

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Indice

- Articolo 1. Composizione
- Articolo 2. Finalità e compiti
- Articolo 3. Assetto gestionale
- Articolo 4. Risorse finanziarie del Centro gestionale
- Articolo 5. Organi del Centro gestionale
- Articolo 6. Comitato tecnico-scientifico
- Articolo 7. Direttore
- Articolo 8. Struttura del Sistema bibliotecario dell'Ateneo

Articolo 1

Composizione

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo, di seguito denominato SBA, è costituito dalle biblioteche di area, nei termini di cui all'articolo 20 dello Statuto.

Articolo 2

Finalità e compiti

1. SBA è istituito al fine di potenziare la qualità dei servizi e la relativa efficacia di costo tramite lo sviluppo e l'organizzazione, in forme coordinate, delle funzioni di selezione, acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio librario e documentale, nonché di trattamento e diffusione dell'informazione bibliografica.

2. A tale scopo SBA provvede a:

- a) acquisire, catalogare, aggiornare e conservare il patrimonio bibliografico dell'Ateneo e a consentirne la fruizione, promuovendo altresì l'uniformità sia delle procedure di catalogazione, indicizzazione e documentazione, sia dei relativi strumenti informatici;
- b) sviluppare i servizi bibliotecari, documentari e informatici a supporto della didattica e della ricerca, promuovendo l'osservanza di standard comuni in materia di accesso ai servizi offerti, anche mediante l'adozione di una "carta dei servizi";
- c) attivare forme di cooperazione con università e centri di ricerca volte all'acquisizione e alla gestione condivisa, anche mediante supporti informatici, dei rispettivi patrimoni bibliografici e dei servizi;
- d) gestire sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e per la fruizione dell'informazione bibliografica in rete;
- e) promuovere la fruizione e la disseminazione della produzione scientifica dell'Ateneo;
- f) promuovere e favorire l'adozione di modelli *open access* di comunicazione scientifica;
- g) fornire supporto e promuovere forme innovative di *e-publishing*;



- h) fornire supporto alla didattica e ai processi di valutazione della ricerca dell'Ateneo;
- i) promuovere iniziative di scambio culturale e scientifico, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e/o stranieri.

Articolo 3

Assetto gestionale

1. Le Biblioteche di area, per quanto riguarda il coordinamento delle politiche di gestione e le attività amministrativo-contabili, si configurano come un unico Centro gestionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, dello Statuto e secondo le modalità previste del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Ateneo.

Articolo 4

Risorse finanziarie del Centro gestionale

1. I fondi del Centro sono costituiti da:
- a) le dotazioni annue attribuite dal Consiglio di amministrazione;
 - b) le ulteriori risorse provenienti da soggetti pubblici e privati, italiani e/o stranieri;
 - c) altre entrate derivanti da attività e da servizi documentali erogati a utenti terzi.

Articolo 5

Organi del Centro gestionale

1. Sono organi del Centro il Comitato tecnico-scientifico e il Direttore.

Articolo 6

Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del Centro.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è composto dai Presidenti dei Consigli scientifici e dai Responsabili delle singole biblioteche di area. Il Segretario amministrativo partecipa alle sedute del Comitato con voto consultivo, con funzioni di verbalizzante.
3. In particolare, il Comitato tecnico-scientifico provvede a:
- a) predisporre la proposta di budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, e il consuntivo annuale, relativo all'insieme delle biblioteche di area e dei progetti, attività e servizi comuni, in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - b) predisporre gli atti amministrativi relativi alle spese nell'ambito delle risorse assegnate;
 - c) promuovere l'adesione a consorzi con università e con centri di ricerca e a iniziative e progetti nei propri campi di interesse;
 - d) promuovere convenzioni in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati.
4. Le riunioni del Comitato tecnico-scientifico sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti. Con la stessa percentuale vengono assunte le delibere del Centro, ove non stabilito diversamente nello Statuto.

Articolo 7

Direttore

1. Il Direttore è un docente di ruolo eletto dai membri del Comitato tecnico-scientifico nel proprio seno ed è nominato con decreto rettorale. Rimane in carica per tre anni accademici rinnovabili solo una volta e ha la rappresentanza del Centro.
2. In particolare, spetta al Direttore:
 - a) convocare e presiedere le sedute del Comitato tecnico-scientifico e curarne l'esecuzione delle delibere;
 - b) disporre tutti gli atti amministrativo-contabili del Centro;
 - c) trasmettere al Direttore generale, nei termini previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, la proposta di budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, e il consuntivo annuale, sulla base delle unità previsionali attribuite.
3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile il Direttore è coadiuvato da un Segretario amministrativo assegnato al Centro, il quale esercita le proprie attribuzioni secondo quanto previsto dall'art.15 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Il Direttore designa un proprio sostituto, scelto tra i docenti di ruolo del Comitato scientifico, che esercita la funzione vicaria in caso di impedimento o di assenza.

Articolo 8

Struttura del Sistema bibliotecario dell'Ateneo

1. Il SBA si articola in:
 - a) Biblioteca dell'area biomedica Paolo M. Fasella;
 - b) Biblioteca dell'area economica Vilfredo Pareto;
 - c) Biblioteca dell'area giuridica;
 - d) Biblioteca dell'area di ingegneria;
 - e) Biblioteca dell'area letteraria, storica, filosofica;
 - f) Biblioteca dell'area scientifico-tecnologica.
2. All'interno di ciascuna biblioteca di area viene costituito un Consiglio scientifico.
3. Il Consiglio scientifico è l'organo di promozione e di indirizzo scientifico, formativo e culturale di ciascuna biblioteca di area.
4. Il Consiglio scientifico è composto da docenti di ruolo designati dai Dipartimenti afferenti all'area, dal Responsabile della biblioteca di area e da un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli studenti tra i componenti iscritti a corsi di studio dell'area. Nel caso che un Dipartimento coincida con la macroarea, la rappresentanza dei docenti è pari a due.
5. Alle sedute del Consiglio scientifico può partecipare, su invito del Presidente, il segretario amministrativo del Centro, senza diritto di voto. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite al Responsabile della biblioteca di area.
6. In particolare, il Consiglio scientifico provvede a:
 - a) eleggere nel proprio seno il Presidente;

b) propone iniziative e progetti in relazione alle esigenze delle varie discipline e di quelle relative ai servizi forniti dalla struttura.

7. Il Presidente è un docente di ruolo eletto dai membri del Consiglio scientifico nel proprio seno ed è nominato con decreto rettorale. Rimane in carica per tre anni accademici rinnovabili solo una volta.

8. Il Presidente nomina, tra i docenti di ruolo del Consiglio scientifico, un proprio sostituto per i casi di assenza o di temporaneo impedimento.

9. Il Responsabile della biblioteca di area è un funzionario appartenente alla categoria elevata professionalità ed è nominato con decreto rettorale.

10. In particolare, il Responsabile della biblioteca di area esercita le seguenti competenze:

a) coordina e dirige i vari servizi;

b) sovrintende alla programmazione annuale e triennale dell'attività della biblioteca;

c) promuove progetti, iniziative e attività di interesse dell'area;

d) è responsabile dell'organizzazione del lavoro e del personale;

e) sovrintende all'acquisizione del materiale bibliografico e delle attrezzature necessarie alle esigenze dei servizi, in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio scientifico e d'intesa con il Presidente.

11. Il Consiglio Scientifico può deliberare, per esigenze obiettive collegate alla gestione e fruizione del patrimonio librario e documentale, posseduto dai dipartimenti appartenenti all'area, eventuali articolazioni interne alla biblioteca di area.